



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4914

Seduta del 21/06/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Lara Magoni

Oggetto

DIRETTORI TECNICI DELLE AGENZIE DI VIAGGI: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE E LORO ISTRUTTORIA, NONCHÉ PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 2015

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che all'articolo 6 comma 3 lettera a) prevede che le Province e la Città Metropolitana di Milano esercitano le funzioni relative alle abilitazioni per le professioni turistiche, la vigilanza e il controllo sull'esercizio delle stesse e che all'articolo 63 comma 2 bis attribuisce alla Giunta Regionale il compito di individuare le modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 2 per l'iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo e per la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO che i requisiti professionali a livello nazionale per l'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 63, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 27 del 2015, non sono ancora stati stabiliti poiché non è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato volto all'individuazione degli stessi come previsto dall'articolo 20 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 23/5/2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";

CONSIDERATO che l'articolo 63, comma 2 lettera b), della legge regionale n. 27 del 2015, consente l'iscrizione al registro regionale a coloro che sono in possesso delle condizioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);

PRESO ATTO che il decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) al fine dell'accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo individua all'articolo 29 i requisiti di esperienza professionale nell'ambito delle attività proprie delle agenzie stesse di cui alla lista II dell'Allegato IV consistenti nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, vitto, alloggio, escursioni, etc.) di un viaggio o di un soggiorno a prescindere dal motivo dello spostamento;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno definire - ai sensi del sopra richiamato art. 63 comma 2 lettera b) - le modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione e per la cancellazione dal registro regionale dei direttori tecnici delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

agenzie di viaggio così come individuate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la necessità di predisporre specifiche modulistiche per assicurare comportamenti uniformi sull'intero territorio regionale da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano da adottare con provvedimenti attuativi da parte della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 63, comma 2 bis, della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", le modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione, di cui all'articolo 63 comma 2 lettera b), e per la cancellazione dal registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo così come individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda l'approvazione di specifiche modulistiche per assicurare comportamenti uniformi sull'intero territorio regionale da parte delle Province e della Città metropolitana;
3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Giunta di Regione Lombardia;
4. di disporre l'applicazione delle procedure previste nel presente provvedimento dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

L.R. 27/15 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” – Articolo 63 comma 2 bis

“Modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per l’iscrizione e per la cancellazione dal registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) della l.r. 27/2015”

Al fine di esercitare la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in Regione Lombardia è necessario essere iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 64 della l.r. 27/15.

Ai sensi dell’articolo 63 comma 2 della l.r. 27/15 per accedere al registro regionale dei direttori tecnici il richiedente deve dimostrare il possesso in via alternativa tra loro:

a) dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni statali adottate ai sensi dell’articolo 20, comma 1, dell’allegato 1 del d.lgs. 79/2011;

b) delle condizioni previste all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).”;

Nelle more dell’approvazione degli atti di cui all’art. 20 dell’Allegato 1 al decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, si individuano le modalità attuative dell’articolo 63 comma 2 lettera b) per la presentazione delle domande, la loro istruttoria nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per l’iscrizione e per la cancellazione dal registro regionale di cui all’art. 64 della l.r. 27/2015.

L’articolo 29 del decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) prevede le condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla

Lista II dell'Allegato IV al decreto stesso, per il soggetto che ha esercitato l'attività:

*“a) per **cinque anni** consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure*

*b) per **tre anni** consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una **formazione di almeno tre anni** sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;*

oppure

*c) per **quattro anni** consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una **formazione di almeno due anni** sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;*

oppure

*d) per **tre anni** consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno **cinque anni come lavoratore** subordinato; oppure*

*e) per **cinque anni** consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una **formazione di almeno tre anni** sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure*

*f) per **sei anni** consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una **formazione di almeno due anni** sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale”.*

L'articolo 29 del decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 per il suo carattere di norma di sistema necessita di specifici chiarimenti per la sua attuazione e permettere alle Province e alla Città Metropolitana di Milano di garantire una corretta e omogenea istruttoria delle richieste finalizzate all'abilitazione professionale dei direttori tecnici in Lombardia con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 63 comma 2 lettera b) della l.r. 27/2015.

Vengono pertanto esplicitati:

1. Definizioni
2. Condizioni di riconoscimento
3. Modelli di presentazione delle domande
4. Modalità di presentazione delle domande
5. Procedure istruttorie delle Province e della Città Metropolitana di Milano

6. Modalità di iscrizione e cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 64 della l.r. 27/15
7. Aggiornamento del registro regionale di cui all'articolo 64 della l.r. 27/15

1 – DEFINIZIONI

- a) **Esperienza professionale richiesta:** attività di organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati (trasporto, vitto, alloggio, escursioni, etc.) di un viaggio o di un soggiorno a prescindere dal motivo dello spostamento. (lista II dell'Allegato IV del decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007);
- b) **Lavoratore autonomo:** colui che possiede l'esperienza professionale di cui alla lettera a) svolta con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'agenzia di viaggio e turismo (art. 222 c.c.);
- c) **Dirigente d'azienda:** qualsiasi persona che abbia svolto o svolge in un'agenzia di viaggio e turismo la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche concernenti la produzione, l'organizzazione o l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera i), n.3 del d.lgs. 206/2007 e dalla Direttiva 2005/36/EC. E' parificata all'attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al secondo livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo;
- d) **Lavoratore subordinato:** colui che nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) e direttive generali ricevute svolge, per un'agenzia di viaggio e turismo, in condizioni di autonomia esecutiva, mansioni di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita che richiedono il possesso di conoscenze specifiche contrattualmente attestato (minimo IV livello del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo);
- e) **Formazione:** insieme delle competenze teoriche pertinenti con l'attività di cui alla lettera a) e dimostrate con i titoli di cui al punto 2 Tabella B posseduti preventivamente all'avvio dell'attività professionale.

2 – CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO

TABELLA A – verifica delle condizioni di riconoscimento dell'attività

Condizioni di riconoscimento	Verifica attività
“a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato	Per le lettere a), b), c) e d) a prescindere dalla funzione ricoperta all'interno dell'azienda il lavoratore autonomo deve dimostrare di aver svolto l'attività di cui al punto 1 lettera a). Il Dirigente presta una attività che ricomprende quelle di cui al punto 1 lettera a) E' parificata all'attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al secondo livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo.
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato	Per le lettere e) e f) il lavoratore subordinato deve dimostrare di avere svolto le attività di cui al punto 1 lettera a) e deve essere inquadrato

membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale”.	con un livello non inferiore al quarto ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo.
--	---

L'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano.

TABELLA B – titoli di studio

Titoli di studio	Indirizzi di riferimento
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) ad indirizzo turistico	Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed accoglienza dei servizi turistici.
Diploma di qualifica professionale degli istituti professionali o qualifica triennale o quadriennale di istruzione e formazione professionale ad indirizzo turistico.	Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed accoglienza dei servizi turistici.
Eventuali attestati di qualifica o di competenza, di durata almeno biennale, conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, relativi a percorsi di formazione riconosciuti da Regione Lombardia ed erogati da enti di formazione accreditati al Sistema Regionale della formazione nell'ambito della gestione delle agenzie di viaggio e turismo.	
Titoli universitari ad indirizzo turistico.	Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed

	accoglienza dei servizi turistici, all'economia del turismo e alle scienze turistiche.
--	--

L'equivalenza dei titoli di studio conseguiti in paesi esteri deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

3 – MODELLI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La competente Direzione Generale di Regione Lombardia predispone i modelli per la presentazione delle domande di iscrizione e cancellazione dal registro regionale dei direttori tecnici di cui all'articolo 64 della l.r. 27/15.

Le dichiarazioni per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio sono oggetto di dichiarazione sostitutiva del richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per quanto riguarda la qualifica professionale, i titoli di studio, i titoli formativi, come richiesti dall'articolo 29 del D.lgs. n. 206/2007.

Per dimostrare il possesso dell'esperienza professionale svolta come dirigente d'azienda, lavoratore autonomo o subordinato il richiedente dovrà produrre copia del contratto di lavoro/collaborazione.

Nella citata dichiarazione sostitutiva il richiedente dovrà impegnarsi a prestare la propria attività lavorativa di direttore tecnico con carattere di esclusività per una sola agenzia sul territorio nazionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 63 comma 3 della l.r. 27/15, e accettare le condizioni relative alla cancellazione automatica dal registro regionale di cui all'articolo 64.

La veridicità di requisiti e condizioni, oggetto della dichiarazione sostitutiva del richiedente, sarà oggetto di controllo successivo da parte della Provincia o della Città Metropolitana di Milano competente secondo quanto previsto dal punto 4, nell'ambito dei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000.

4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) inoltra la domanda, su modello regionale, via p.e.c. alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano.

La domanda non necessita di ulteriore trasmissione a Regione Lombardia per l'iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 64 della l.r. 27/15.

I richiedenti:

- a) residenti in Regione Lombardia presentano domanda alla propria Provincia o alla Città Metropolitana di Milano di residenza
- b) non residenti in Regione Lombardia, presentano domanda in qualsiasi Provincia o alla Città Metropolitana di Milano.

Sono iscritti d'ufficio, presentando istanza su modello regionale alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, i soggetti in possesso di decreto del Ministero competente che riconosca, a seguito delle valutazioni adottate in coerenza con il D.Lgs 206/2007, l'esperienza professionale quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio sull'intero territorio nazionale della professione di direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo.

5 – PROCEDURE ISTRUTTORIE DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- a) La domanda viene presentata alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano competente che, eseguite le verifiche documentali e richieste le eventuali integrazioni ai termini di legge, conclude il procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- b) A conclusione dell'istruttoria, la Provincia o la Città Metropolitana di Milano procede alla comunicazione dell'esito al richiedente
- c) La Provincia e la Città Metropolitana di Milano provvedono ad inviare con periodicità trimestrale le istanze accolte con esito favorevole rispettivamente entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, alla Direzione Generale della Giunta Regionale competente per materia trasmettendo alla stessa il provvedimento conclusivo e tutti i dati necessari ai fini dell'iscrizione dell'interessato nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

6 – MODALITA' DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 64 DELLA L.R. 27/15

A seguito della trasmissione trimestrale dell'esito istruttorio favorevole da parte della competente Provincia o Città Metropolitana di Milano, così come previsto al punto 5, il dirigente regionale competente:

- a) procede con proprio decreto all'aggiornamento del registro entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione provinciale provvedendo alla sua pubblicazione sul BURL e sul portale internet
- b) Il professionista iscritto nel registro regionale dei direttori tecnici di cui all'articolo 64 della l.r. 27/15 può chiederne la cancellazione presentando

istanza su modello regionale alla Direzione Generale di Regione Lombardia competente in materia.

- c) Il professionista cancellato dal registro regionale non potrà presentare nuova domanda di iscrizione allo stesso prima di un anno dalla cancellazione. La nuova domanda dovrà rispettare le condizioni di cui al punto 2 e le modalità individuate ai punti 3 e 4.
- d) Il soggetto in possesso di decreto del Ministero competente che riconosca, a seguito delle valutazioni adottate in coerenza con il D.Lgs 206/2007, l'esperienza professionale quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio sull'intero territorio nazionale della professione di direttore tecnico agenzia di viaggio può presentare istanza di iscrizione al registro dei direttori tecnici su modello regionale direttamente alla Direzione Generale di Regione Lombardia competente in materia.

L'iscrizione al registro regionale abilita il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio all'esercizio dell'attività nel solo territorio della Regione Lombardia

I direttori tecnici iscritti in elenchi o registri di altra regione o da questa a qualsiasi titolo abilitati non possono essere iscritti automaticamente nel registro di Regione Lombardia ma devono presentare domanda nel rispetto delle condizioni di cui al punto 2 e secondo le modalità di cui ai punti 3 e 4.

7 – AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 64

I direttori tecnici già iscritti nel registro regionale all'entrata in vigore del presente provvedimento nonché quelli iscritti a seguito dello stesso a partire dall'anno 2022 compreso, negli anni pari, entro il 31 dicembre, presentano la conferma di iscrizione, secondo le modalità stabilite con specifico atto dirigenziale:

- I. la mancata comunicazione comporterà la cancellazione d'ufficio dal registro regionale.
- II. l'eventuale successiva nuova iscrizione dovrà seguire le procedure di cui ai punti 3 e 4 e il soggetto candidato dovrà soddisfare le condizioni di riconoscimento di cui al punto 2.